

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 621 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 30/08/2023

ATTO AGGIUNTIVO

Relativo al contratto n. 596 di Prot. Contr. in data 21.07.2022 per il servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.

Codice CIG n. 99450567D4

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente aggiudicatore";

e

EDENRED ITALIA S.r.l. (cod. fisc. 01014660417 e p. iva 09429840151) con sede in via Pirelli Giovanni Battista, n. 18 a Milano, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MI - 1254788 del 16.09.1987, nella persona del suo legale procuratore speciale Sig. Paolo Musazzi, nato a Legnano (MI) il 03.05.1967, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27/5 del 05.05.2022 è stata

approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto con l'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L., dell'importo di € 147.000 oltre iva, con facoltà per l'Ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto, nonché per l'opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto per un importo complessivo stimato pari ad € 451.500 oltre iva;

- con determina del Direttore Generale n. 76/2022 del 06.06.2022, all'esito della procedura di gara, il "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici" è stato affidato alla società EDENRED ITALIA S.r.l. di Milano, la quale ha offerto il ribasso del 10% sul valore nominale del buono pasto di € 10,50 e lo sconto incondizionato del 10% verso gli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto;

- con la società EDENRED ITALIA S.r.l. con sede a Milano, veniva stipulato contratto n. 596 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 21/07/2022 per l'importo di € 132.300 oltre iva.;

- la delibera di indizione della procedura aperta n. 27/5 del 05.05.2022 e la determina di affidamento del servizio n. 76/2022 del 06.06.2022, prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria del servizio per un anno alle

medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto;

- con Determina del Direttore Generale n. 99/2023 del 04.07.2023 è stata esercitata l'opzione di proroga contrattuale in favore della società "EDENRED ITALIA S.r.l." di Milano per l'affidamento di un ulteriore servizio di sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per l'importo rispettivamente di 96.295,50 pari a n. 10.190 buoni del valore nominale di € 10,50 oltre all'importo di € 103.059 pari a n. 10410 buoni del valore nominale rivalutato (a far data dal 01.01.2024) di € 11,00, per un ammontare complessivo di n. 20.600 pari a € 199.354,50 oltre iva, alle medesime condizioni di cui al contratto principale n. 596/2022 del 21.07.2022 e, per il periodo di anni uno e comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale

- la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

- a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano per il rilascio di comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la pratica relativa a EDENRED ITALIA S.r.l. ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante sia decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, l'Atto Aggiuntivo al contratto principale viene stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92.

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata la cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se non materialmente allegati il contratto principale ed i suoi allegati nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società "EDENRED ITALIA S.r.l." di Milano che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di un ulteriore servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 10,50 al netto di iva fino al 31.12.2023 e del valore nominale rivalutato di € 11,00 dal 01.01.2024 al netto di iva a favore del personale dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 596/2022 del 21.07.2022, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facenti parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Il corrispettivo dell'appalto è rappresentato dallo sconto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, pari ad 10%, per ciascun buono pasto avente valore nominale di € 10,50 fino al 31.12.2023 e di € 11,00 dal 01.01.2024, e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dall'Ente aggiudicatore ed effettivamente consegnato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo l'importo contrattuale complessivamente affidato alla ditta "EDENRED ITALIA S.r.l." di Milano risulta essere pari ad € 331.654,50.

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri - norme amministrative.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG dell'Atto aggiuntivo, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo per ciascun buono pasto è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 4%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione e Finanze* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO

Come previsto nel contratto principale n. 596/2022 del 21.07.2022 l'ulteriore servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO

La durata del servizio è di 12 mesi naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo.

Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

L'Ente aggiudicatore si riserva il diritto di optare per la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto.

ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta dell'appaltatore, i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto aggiuntivo al contratto principale, costituisce cauzione definitiva in 7.974,18

euro a mezzo garanzia fideiussoria n. 21050 rilasciata in data 12.07.2023 della Banca Passadore & C. pari al 4% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 3).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'aggiudicatario è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

ARTICOLO 7 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito d'istanza presentata dall'Ente Aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società "EDENRED ITALIA S.r.l." è risultata regolare

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato da AFOL Metropolitana – servizio per l'occupazione dei disabili di Milano con nota del 05.07.2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 5510/23.

ARTICOLO 9 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto

aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o a dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 596/2022 di prot. contr. del 21.07.2022.

“Le parti, così come previsto all’art. 4 del contratto del 21/07/2022, s’impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire il pieno rispetto della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i.”

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente atto aggiuntivo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente atto aggiuntivo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale prevalgono le prime.

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 15 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL L'ATTO AGGIUNTIVO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

1) Polizza fideiussoria n. 21050 rilasciata in data 12.07.2023 della Banca Passadore & C. S.p.A.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs n. 85/2005 e ss.mm.ii., pertanto, lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore
Edenred Italia S.r.l.
Il Procuratore speciale
(Paolo Musazzi)

L'Ente aggiudicatore
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)



BANCA PASSADORE & C.

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 150.000.000 - RISERVE € 108.727.791,41
FONDATA NEL 1888

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ATTO DI FIDEIUSSIONE
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 93, comma 1, del Codice)		
<i>La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n.193 del 16/09/2022</i>			
Garanzia fideiussoria n.		Rilasciato da	
21050		Banca Passadore & C. S.p.A.	
Città	Via	CAP	Prov.
Genova	Via E. Vernazza n. 27	16121	GE
C.F./P.IVA	PEC		
00316380104	servizio.crediti@pec.passadore.it		

Contraente

EDENRED ITALIA S.R.L.			
Città	Via	CAP	Prov.
Milano	Via G.B. Pirelli, 18	20124	MI
C.F./P.IVA	PEC		
01014660417 / 09429840151	giuridicofiscale@pec.edenred.it		

Stazione Appaltante

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.			
Città	Via	CAP	Prov.
Peschiera del Garda	Via 11 Settembre n.24	37019	VR
C.F./P.IVA	PEC		
80019800236/01855890230	ags@pec.ags.vr.it		

Descrizione opera/servizio/fornitura

Luogo di esecuzione

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG 99450567D4		Peschiera del Garda (VE)	
Importo contrattuale (€)	Ribasso % asta		
199.354,50	10,00 %		
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera (riduzione 50% certificazione UNI CEI ISO 9001 e riduzione dell'ulteriore 20% certificazione UNI EN ISO 14001)		
7.974,18			

Genova, 12 luglio 2023

BANCA PASSADORE & C.
(Firmato digitalmente dal
Dott. Paolo Giacobone)
(Responsabile del Servizio Crediti)

. / .

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BANCA PASSADORE & C.
(Firmato digitalmente dal
Dott. Paolo Giacobone)
(Responsabile del Servizio Crediti)

BANCA PASSADORE & C.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE.

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG 99450567D4

Il sottoscritto Dott. Paolo Giacobone, nato a La Spezia il 01/09/1963, domiciliato per il presente atto in Genova, Via Ettore Vernazza n. 27, in qualità di Responsabile del Servizio Crediti della BANCA PASSADORE & C. con sede in Genova – Via E. Vernazza n. 27,

con riferimento alla fidejussione rilasciata come cauzione definitiva a garanzia dell'affidamento in oggetto, allegata alla presente; consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che in forza della procura speciale ricevuta dal Notaio Paolo Torrente di Genova in data 10/02/2023 repertorio numero 35844/16815 è legittimato ad emettere fidejussioni per tipologia ed importo richiesti.

Genova, 12 luglio 2023

BANCA PASSADORE & C.
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

